

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE



MASTER DI II LIVELLO IN PSICOPATOLOGIA FORENSE E
CRIMINOLOGIA

*I MINORI AUTORI DI REATO:
PERCORSI DI MESSA ALLA PROVA E GIUSTIZIA RIPARATIVA*

RELATORE: prof. Carlo Alberto Romano

CANDIDATA: dott.ssa Alessia Iracà

ANNO ACCADEMICO 2019/2020

*“Ciò che è opposto si concilia,
dalle cose in contrasto nasce l’armonia più bella,
e tutto si genera per via di contesa.”*

Eraclito

Indice

| | |
|---|----|
| Introduzione..... | I |
| Capitolo I: Il minore autore di reato | 4 |
| 1. Principi generali del processo penale a carico del minore..... | 4 |
| 2. La sospensione del processo con messa alla prova | 11 |
| 2.1 Presupposti applicativi..... | 11 |
| 2.2 Le fasi | 15 |
| 2.2.1 Il progetto individualizzato..... | 17 |
| 2.3 L'esito della misura | 18 |
| Capitolo II: La giustizia riparativa minorile | 20 |
| 1. Child friendly justice | 20 |
| 1.1 La mediazione penale | 24 |
| 2. Il Progetto "Diamoci ascolto"..... | 26 |
| 2.1 L'IPM di Treviso | 27 |
| 2.2 Modalità operative e finalità..... | 30 |
| 2.3 La mia esperienza di tirocinio..... | 31 |
| Conclusione | 34 |
| Fonti giuridiche | 38 |
| Sitografia | 38 |

Introduzione

Grazie all'Istituto Don Calabria di Verona¹ ho avuto la possibilità di immergermi nel mondo dell'esecuzione penale minorile, che da sempre mi affascina. Ho guardato e studiato da vicino percorsi di messa alla prova e progetti di giustizia riparativa.

Ho frequentato la comunità educativa Casa San Francesco di Minerbe (Verona)² e l'Istituto Penitenziario Minorile di Treviso, ambienti che mi hanno fatto entrare in contatto con diversi ragazzi, diversi racconti, diverse storie familiari e personali, diversi reati ed una condivisa voglia di riscatto e libertà. Ho potuto guardare negli occhi i ragazzi, leggerne emozioni e paure, ascoltarne i bisogni e i dubbi. E ho avuto la possibilità di fargli domande, di provare a comprendere cosa li ha portati a compiere il reato, di capire quanto e come sono cambiati, in cosa sentono di doversi impegnare ancora un po' e quali sono le loro aspettative per il futuro.

La comunità Casa San Francesco ospita, tra gli altri, ragazzi in messa alla prova, aiutandoli a sviluppare un progetto, concordato con i servizi sociali, che permetta loro di svolgere percorsi scolastici o lavorativi, attività socialmente utile e tutto ciò che è ritenuto propedeutico alla riparazione del reato e al reinserimento in società.

La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni è un istituto nuovo per il nostro ordinamento che, ispiratosi al modello della *probation* anglosassone³, l'ha introdotto con l'articolo 28 del DPR n.448/88; consiste nella sospensione del processo per un periodo determinato di tempo, con valutazione della personalità del minore

¹ L'Istituto Don Calabria è una realtà operante anche sul territorio di Verona che si occupa di accoglienza di persone di minore e maggiore età in forma semi-residenziale e residenziale, di reinserimento sociale e di soddisfacimento di bisogni primari, di tutela minorile, istruzione e formazione professionale, di prevenzione del disagio, della devianza sociale, delle dipendenze, della povertà educativa e delle marginalità sociali, dell'inclusione socio-lavorativa, della progettazione nazionale, europea e internazionale.

² Tra le diverse "case" sparse sul territorio regionale, la comunità Casa San Francesco accoglie minori che hanno commesso reati, aiutandoli a reinserirsi nella società attraverso l'attivazione di percorsi di messa alla prova, in collaborazione con i servizi sociali del territorio e dell'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni (U.S.S.M.).

³ Istituto risalente al XIX secolo che consisteva nella sospensione della pronuncia di condanna a pena detentiva per un periodo di prova, durante il quale l'imputato doveva dimostrare di attenersi alle prescrizioni fissate dall'autorità giudiziaria; in caso di esito positivo il soggetto veniva assolto, in caso contrario veniva condannato alla pena. Il primo caso di sospensione della condanna si ebbe a Boston, quando un calzolaio si offrì di pagare la cauzione per un soggetto alcolizzato, affermando di poterlo recuperare. Accadde che l'uomo venne effettivamente risocializzato e quindi assolto dal giudice. Da qui, numerosi casi di *probation* presero il via: elemento fondamentale era la presenza di una persona cui affidare il reo, in grado di guidarlo e controllarlo durante il periodo di prova.

all'esito della prova. Risponde pienamente al principio di adeguatezza formulato nell'articolo 1, comma 1 del DPR, in cui si afferma la priorità delle esigenze educative del minore, la cui personalità in via di definizione dev'essere considerata nel momento di determinazione della pena da applicare. Ancora, al comma 2 dello stesso articolo, si sancisce la funzione pedagogica del processo a carico di minorenni, che diventa momento di indagine sia rispetto al fatto avvenuto, sia rispetto alle caratteristiche personali dell'imputato, perseguendo, quindi, una finalità educativa.

Per molti giovani di oggi, autori di reati più o meno gravi, la messa alla prova rappresenta una possibilità importante per dimostrare di aver compreso la gravità dell'errore commesso e di essere disponibili a riparare, sia nei confronti della vittima che della società.

“È il momento in cui ti viene data la possibilità di prendere la tua vita in mano, di mostrare a tutti che l'errore che hai fatto non si può dimenticare ma può farti diventare una persona diversa, migliore.”
G.V.S., 19 anni.

“Rappresenta il tempo, un bel po' di tempo, che sfrutto per il mio bene. È una prova con me stesso.” R.L., 18 anni.

“È l'occasione per capire che, sì, ho fatto un errore, uno sbaglio, ma che non succederà di nuovo. È una responsabilità, un modo per dimostrare che non sono un cattivo ragazzo.” D.F.M., 16 anni.

“Non è una costrizione ma una possibilità per rimediare ai miei errori del passato e poter uscire a testa alta, costruendomi un futuro decoroso scandito da lavoro, amore e amicizie.” F.P., 17 anni.

“È il momento in cui impari a pensare prima di fare qualcosa. Un'occasione per cambiare e crescere.” A.B., 16 anni.

Questa è la messa alla prova per i sei ragazzi ospiti della comunità Casa San Francesco che stanno svolgendo il loro percorso o che sono in attesa di richiedere la sospensione ex art.28 DPR n.448/88 al giudice. Hanno commesso un reato e ne sono consapevoli. Ed è proprio la consapevolezza, unita alla forza di volontà, ad essere la base per un buon progetto di m.a.p. (Messa Alla Prova), che porti ad un esito positivo, alla maturazione del ragazzo e al reinserimento nel contesto socio-ambientale di provenienza.

Un istituto nuovo, capace di dare fiducia ai giovani, “uno dei comportamenti meno insegnati oggi, insieme alla relazione, ai legami, agli amori”⁴.

⁴ Don Gino Rigoldi nel docufilm “*Non ci sto dentro*” di A. BOCOLA, 2009.

Capitolo I: Il minore autore di reato

1. Principi generali del processo penale a carico del minore

Con il DPR n.448/88 si è delineata la legislazione penale a carico di imputati minorenni, distinta da quella ordinaria prevista per gli adulti⁵. Le disposizioni, entrate in vigore l'anno successivo rispetto alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, indicano i principi che il processo minorile deve obbligatoriamente rispettare per soddisfare l'esigenza di difesa sociale, tenendo al contempo in considerazione le priorità educative del minore autore di reato, la cui personalità è in fase di costruzione.

Il percorso che ha portato alla definizione di una normativa ad hoc è stato lungo e travagliato, benché fin dal diritto romano venivano applicati regimi sanzionatori diversificati in base all'età del reo: tre distinte fasce d'età prevedevano ognuna un grado di punibilità diverso⁶.

Oggi, in Italia, la giovane età viene scandita, dal punto di vista penale, in due momenti: età inferiore ad anni 14, per cui vige la non imputabilità e quindi la non punibilità, età compresa fra i 14 e i 18 anni, periodo in cui si beneficia di un trattamento sanzionatorio attenuato.

Con il dilagare di episodi di criminalità giovanile⁷, nel XX secolo, si è riscontrata la necessità impellente di creare organi appositi che si occupassero esclusivamente della disciplina penale minorile; nel 1908, l'allora ministro Orlando, invia una circolare contenente alcune misure da adottare nello svolgimento di processi a carico

⁵ Le disposizioni contenute nel DPR n.448/88 non hanno natura autarchica ma richiedono l'intervento della disciplina contenuta nel Codice di procedura penale che svolge un ruolo sussidiario, disciplinando quanto non previsto dal DPR.

⁶ Il diritto romano distingueva la figura del *pubere* da quella dell'*impubere*; il primo, a cui veniva riconosciuta la capacità di agire, era colui in grado di procreare e, l'età stabilita per poter essere considerati puberi era di 14 anni per i maschi, di 12 per le femmine. Gli *impuberi*, senza capacità di agire, erano distinti a loro volta in *infantes*, bambini al di sotto dei 7 anni non ancora in grado di parlare e gli *infantia maiores*, più grandi di 7 anni d'età.

⁷ Il periodo della diffusa criminalità giovanile coincide con quello di sviluppo delle teorie del positivismo criminologico, corrente rifiutante il concetto di "libero arbitrio", secondo cui il delinquente agisce spinto da fattori biologici, psicologici e sociali, non controllando le proprie azioni. Il concetto di pericolosità sociale è preferibile a quello di responsabilità e l'adozione di misure di sicurezza è finalizzata alla prevenzione di tipo speciale. Aspetto rilevante per il positivismo è lo studio delle cause del reato, attraverso la cui conoscenza si può contrastare il crimine, applicando adeguati ed efficaci programmi di prevenzione. Nel XX secolo sono state individuate quali cause determinanti episodi di delinquenza tra giovani, trascorsi familiari complessi e turbolenti, caratterizzati da agiti violenti e forti dipendenze, condizioni di indigenza ed emarginazione sociale, carenze morali,...

di imputati minori, in attesa di una normativa dedicata. In questa circolare, il ministro raccomanda l'istituzione di organi specializzati a trattare questo tipo di procedimenti e suggerisce che siano sempre gli stessi magistrati ad occuparsi di tali casi, in modo da creare personale con competenza specifica. L'obiettivo contenuto nella circolare fallisce per carenza di organico, così come il progetto del Codice Minorenni avviato nel 1912⁸.

Nel 1930, con il Codice Rocco, vengono definite le prime differenze tra imputato maggiorenne e minorenni: viene allargata la fascia d'età caratterizzata dalla non imputabilità⁹ prevista dal Codice Zanardelli e viene rimesso alla discrezionalità del giudice l'accertamento della capacità di intendere e di volere dell'infradiciottenne, per il quale viene comunque garantito un trattamento più mite rispetto a quello riservato all'adulto¹⁰.

È nel 1934, con regio decreto n.1404, che viene istituito in Italia il primo Tribunale per minorenni e viene operata una grande modificazione del sistema giudiziario ordinario¹¹.

Grazie all'avvento della Costituzione, nel 1948, è stata dedicata ulteriore attenzione alla figura del minore, quale "uomo" al pari di ogni altro adulto e pertanto meritevole del riconoscimento dei medesimi diritti fondamentali, nonostante il livello di

⁸ Nel 1909, il ministro Orlando nominò una commissione ministeriale per la redazione di un Codice per minorenni. Il progetto, che prese il nome da quello del presidente della commissione Oronzo Quarta, prevedeva l'istituzione di una magistratura specializzata e definiva un quadro organico di giustizia minorile, sia in ambito civile che penale. Il progetto fu completato nel 1912 ma non venne mai presentato alle Camere a causa dell'avvento della Prima Guerra mondiale e del successivo regime fascista.

⁹ Il codice Zanardelli considerava non imputabili i minori di 9 anni e prevedeva delle fasce di età per le quali l'imputabilità era diminuita o subordinata alla prova del discernimento. Le fasce delineate erano tre: da 9 a 14 anni, da 14 a 18 e da 18 a 21 anni. Con il codice Rocco del 1930 l'età della non imputabilità è stata portata ai 14 anni e le fasce d'età sono state cancellate, definendo il termine della minore età al compimento del diciottesimo anno di vita. Oggi l'art.97 c.p. recita: "*Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni*".

¹⁰ Art.98 c.p. "*È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.*

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale".

¹¹ Il regio decreto aveva come obiettivi quelli di specializzare il giudice minorile nella forma più completa e più ampia, rendere operativa la finalità del riadattamento del minore a discapito della funzione punitiva, prevenire la delinquenza minorile con la rieducazione e rendere possibile ai minori delinquenti il ritorno alla vita sociale senza incorrere in meccanismi di esclusione.

sviluppo diverso. Anzi, è richiesto un intervento statale maggiore, più incisivo, volto a tutelare e proteggere il minore, la cui personalità risulta ancora non definita e vulnerabile¹². Le norme previste dalla nostra Carta costituzionale vanno pertanto interpretate alla luce di quanto enunciato dall'art.31, comma 2 ivi contenuto: “la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.

Nel 1987, iniziano i lavori per la creazione di una normativa penale minorile, delegata al Governo dall'art.3 della legge n.81 e contenuta nel DPR n.448/88.

Organo competente per i reati commessi dai minori di 18 anni, così come indicato dall'art.3 del DPR oggetto di trattazione, è il Tribunale per i minorenni, che esercita le attribuzioni riconosciutegli fino al compimento del venticinquesimo anno di età dell'imputato.

L'età dei minori risulta essere un'informazione di fondamentale importanza, nonché presupposto imprescindibile sia per l'imputabilità, sia per l'applicazione delle disposizioni: i minori di 14 anni non risultano, infatti, imputabili per il sistema penale italiano e rispondono solo civilmente di quanto commesso. Se l'età non è certa, soprattutto in caso di minori stranieri privi di documenti, il giudice può disporre perizia e, se anche questa non risulta sufficiente per la determinazione, l'età viene presunta¹³. In ogni stato e grado del processo, il giudice è tenuto a pronunciare la sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui si accerti che l'indagato è minore di anni 14, essendovi l'obbligo di immediatezza rispetto alla declaratoria della non imputabilità.

La normativa prevista per i minori è stata redatta, per garantire massima tutela rispetto agli effetti degradanti e traumatizzanti tipici di un procedimento penale, seguendo alcuni principi basilari.

Primo fra tutti, il principio di destigmatizzazione, volto a proteggere il minore da un'auto ed etero svalutazione rispetto a quanto commesso. Tale obiettivo si concretizza con il divieto di pubblicazione e divulgazione di immagini, nonché ogni altro elemento idoneo all'identificazione dell'imputato minorenni, interdizione prevista dall'art.13 del DPR. Per lo stesso principio, l'udienza dibattimentale è sempre

¹² G. PANEBIANCO, *Itinerari di diritto penale*, 2012, Giappichelli Editore, Torino, p. 28.

¹³ L'età di un minore privo di documenti identificativi avviene tramite la radiografia del distretto mano-polso, metodo ritenuto attendibile dalla sentenza Cass. pen.sez. III, 25.3.2014, n.38280.

svolta a porte chiuse, a meno che non sia l'imputato, almeno sedicenne, a richiederlo¹⁴. Altre espressioni del principio di destigmatizzazione si trovano nell'estinzione del reato per esito positivo della prova e nell'obbligo di adottare cautele nell'esecuzione di interventi restrittivi da parte della Polizia giudiziaria.

Altro principio guida dell'elaborazione della normativa è quello di adeguatezza, che prevede l'applicazione di misure idonee rispetto alla personalità e alle esigenze del minore e che invita il giudice a valutare la condizione socio-familiare e formativa dell'imputato, al fine di individuare il miglior percorso rieducativo e di reinserimento.

La previsione di strumenti alternativi a quelli del circuito penale risponde al principio di minima offensività, secondo cui il minore va tutelato rispetto al sistema penale per garantire uno sviluppo armonico della sua personalità, evitando il rischio di marginalità sociale cui può andare incontro.

Continuazione dei processi educativi e sviluppo del minore determinano, infine, il principio di residualità della detenzione: il carcere è previsto infatti come *extrema ratio*, cui vengono preferiti interventi strutturati e individualizzati atti a contenere il minore, dandogli dei limiti legali all'interno dei quali costruire un diverso percorso evolutivo.

Quando colto in flagranza di reato, un minore può essere fermato dalla Polizia giudiziaria che procede all'arresto, dando immediata comunicazione al PM della *notitia criminis*, nonché ai genitori (o agli esercenti potestà) e ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Spetta quindi al PM stabilire se condurre il minore in CPA (Centro di Prima Accoglienza), in una comunità o se concedere la permanenza presso l'abitazione, in attesa di un provvedimento.

Solo nel caso in cui sussistano gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, il minore può essere posto in custodia cautelare per scongiurare la messa in pericolo dell'acquisizione e della genuinità delle prove, nonché se vi è possibilità che il minore fugga o commetta altri gravi delitti. Quando viene disposta la misura cautelare, "il giudice affida l'imputato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, i quali svolgono attività di sostegno e controllo in collaborazione con i servizi di assistenza istituiti dagli enti locali"¹⁵.

¹⁴ Nel caso in cui vi siano coimputati, questi devono essere tutti maggiori di 16 anni e acconsentire alla richiesta di svolgere l'udienza a porte aperte.

¹⁵ Art.19, comma 3, del DPR n.448/88.

Le misure cautelari applicabili ai minori sono esclusivamente quelle previste dal DPR e vengono applicate dal giudice secondo il cosiddetto metodo “a cascata”; a differenza dell’applicazione in caso di imputato adulto, che può avvenire “per saltum”, il minore si vedrà applicare la successiva e più grave misura cautelare, ogni qualvolta violi le prescrizioni previste per quella a lui attribuita.

La più blanda misura cautelare prevista è quella delle prescrizioni in libertà, per cui è compito del giudice, valutata la condotta del minore, la personalità e il contesto socio-familiare, stilare alcune indicazioni cui il minore deve attenersi rigorosamente per non interrompere i processi educativi in atto; le raccomandazioni riguardano attività utili al processo formativo del giovane reo, hanno una durata di due mesi, rinnovabili una volta, a partire dalla data di emissione del provvedimento che le impartisce. Quando vi è la grave e continua violazione delle disposizioni, il giudice revoca la misura e applica quella successiva, ovvero la permanenza in casa del minore. Tale provvedimento prevede la continua presenza del minore presso la propria abitazione, che può lasciare esclusivamente per prendere parte ad attività concordate e autorizzate dal giudice, ritenute educative e propedeutiche allo sviluppo della personalità del giovane. L’ordinanza contenente tale misura cautelare può inoltre prevedere il divieto di contatti e comunicazione con persone esterne al nucleo familiare convivente. In caso di ulteriore violazione, segue l’allontanamento e il collocamento in comunità¹⁶. L’ultima e più grave misura cautelare è quella della carcerazione preventiva.

A differenza di un processo penale ordinario a carico di imputato maggiorenne, l’unico giudice ad essere monocratico nel procedimento minorile è il G.I.P., mentre G.U.P. e giudice dibattimentale sono organi collegiali.

Il processo penale minorile ha inizio con la fase delle indagini preliminari, momento dedicato alla raccolta di elementi idonei alla formazione delle prove che, fatte salve le ipotesi di richiesta di proscioglimento per irrilevanza del fatto o di sospensione del procedimento con messa alla prova, può concludersi con la richiesta di archiviazione, di rinvio a giudizio o con quella di giudizio immediato. Tali atti fanno

¹⁶ La comunità può essere pubblica se direttamente organizzata dai Centri per la Giustizia Minorile o in concerto con gli Enti Pubblici; d’altronde, invece, comunità autorizzata, quella frutto di accordi tra i centri per la giustizia minorile e le strutture che operano nel campo adolescenziale, riconosciute dalla Regione Competente.

capo alle attribuzioni del PM che presenta la richiesta al G.I.P.

Il decreto contempla alcuni riti alternativi, in numero ridotto rispetto a quelli previsti per gli adulti, che può assumere il processo a carico di persona minore di anni 18, quando considerata imputabile. Il processo minorile può assumere la forma del giudizio abbreviato, immediato e del giudizio direttissimo.

Ex artt.438-443 del Codice di procedura penale, il giudizio abbreviato prevede che il minore rinunci alla fase dibattimentale, facendo sì che il processo si concluda nel corso dell'udienza preliminare con decisione allo stato degli atti e, in caso di condanna, la pena venga ridotta di un terzo.

Il giudizio immediato prevede, invece, che la prova a carico del minore sia evidente, oppure che a seguito di interrogatorio dell'imputato emerga l'evidenza della prova o, in ultima ipotesi, che il minore non si sia presentato dopo la notifica dell'invito a farlo. In ognuno di questi tre casi, trascorsi 90 giorni dalla *notitia criminis*, il PM può trasmettere la richiesta di rito immediato. Il G.I.P., entro 5 giorni, può decidere se accogliere la richiesta o se decidere di trasmettere gli atti al PM. Tale rito può altresì essere richiesto dall'imputato fino a 3 giorni prima dell'udienza preliminare e richiedere, entro 7 giorni dalla richiesta del PM di giudizio immediato, il giudizio abbreviato. Con il giudizio immediato si salta l'udienza preliminare e ci si presenta direttamente davanti al Tribunale per i minorenni in composizione ordinaria.

Vi è, infine, il giudizio direttissimo, richiedibile solo se è possibile effettuare gli accertamenti sulla personalità del minore ex art.9 del DPR e se è garantita l'assistenza affettiva e psicologica ex art.12, il tutto entro 48 ore, tempo massimo previsto per la presentazione davanti al giudice. L'imputato, saltata l'udienza preliminare, si troverà davanti al Tribunale per i minorenni in composizione ordinaria.

Nel caso in cui giudizio direttissimo e giudizio immediato pregiudichino gravemente le esigenze educative del minore, il PM non può richiederli.

È totalmente esclusa, in ambito di minori, l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) e il procedimento per decreto¹⁷.

¹⁷ La pena su richiesta, detta anche patteggiamento, consiste in un rito negoziale in cui l'avvocato difensore e il PM concordano la pena da doversi irrogare, sottoponendo al giudice la valutazione della congruità della stessa. Il procedimento per decreto consiste nell'emissione di un decreto penale di condanna *inaudita altera parte* su richiesta del PM, con indicazione della pena, quando all'imputato deve essere applicata solo una pena pecuniaria. La pena su richiesta non può essere applicata in caso di imputati minorenni, in quanto il minore non viene considerato sufficientemente in grado di prevedere l'esito del processo e consentire all'irrogazione della pena; il procedimento per decreto non è contemplato per il minore perché, *in primis*, non entrerebbe in contatto con organi giudiziari,

A quella delle indagini preliminari, segue la fase dell'udienza preliminare, momento in cui il giudice può pronunciare la sentenza di non luogo a procedere, nei casi previsti dall'art.425 C.p.p., o concedere il perdono giudiziale. Entrambe le alternative rappresentano delle formule di proscioglimento concesse al minore, nel caso in cui risulti non imputabile o se lo Stato valuta la condotta tenuta come lontana da caratteristiche strutturali della personalità e decide che un procedimento non possa raggiungere le finalità educative richieste, ovvero per tenuità del fatto.

La sentenza di non luogo a procedere può configurarsi, come già detto, per non imputabilità di soggetti minori di anni 18 ma anche per non imputabilità dovuta ad incapacità di intendere e di volere, immaturità. La capacità di intendere e di volere di un minore va, infatti, sempre dimostrata e mai presunta.

La sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, presuppone la tenuità di quanto accaduto, l'occasionalità del comportamento del minore e la priorità di esigenze educative, tale da escludere l'avvio di un procedimento. In caso di sentenza di non luogo a procedere, il giudice, verificata la presenza di pericolosità sociale, può applicare una misura di sicurezza.

Il perdono giudiziale, in caso di pena non superiore a 2 anni, è concesso al minore che si presume non commetterà più atti illeciti e gli si elargisce, per una sola volta, la possibilità di non subire una condanna.

Sempre nel caso di pena detentiva non superiore ai 2 anni, il giudice può decidere di sostituirla con la semidetenzione o con la libertà controllata, valutata la personalità del reo, le esigenze di tipo formativo o lavorativo ed il contesto socio-familiare. Spetta in questo caso al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il minore ha l'abitazione, convocare il minore stesso, accompagnato dagli esercenti la responsabilità genitoriale e i servizi minorili.

sfuggendo così ad una valutazione della personalità, *in secundis*, non avendo autonomia patrimoniale, il minore non comprenderebbe il lato educativo del processo.

2. La sospensione del processo con messa alla prova

2.1 Presupposti applicativi

L'istituto della messa alla prova, presente oggi anche nel sistema penale degli adulti, è stato introdotto dal DPR n.448/88 all'art.28 intitolato "sospensione del processo e messa alla prova"¹⁸. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova disposta a norma del comma 2.

Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo¹⁹ o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa.

Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.

La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato ed è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.

L'articolo è stato spesso oggetto di critiche in quanto si rilevano diverse lacune legislative, in realtà vuoti legislativi appositamente lasciati per rendere la normativa flessibile e incline a diverse interpretazioni e declinazioni in modo da consentire la costruzione di un progetto su misura per ogni ragazzo destinatario della sospensione

Trattasi di una probation processuale, che interviene, cioè, durante il procedimento, prima dell'emissione della sentenza. È infatti, durante la fase di cognizione che

¹⁸ Art.28 DPR 448/88 "Sospensione del processo e messa alla prova".

¹⁹Con la sentenza n.168 del 1994, la Corte costituzionale limitatamente ai minori, ha sancito la incostituzionalità dell'ergastolo. Il riferimento a quest'ultimo deve, quindi, essere inteso come le ipotesi a cui lo stesso era riferito prima del 1994 e che successivamente alla detta pronuncia sono punibili con pena detentiva della massima durata.

L'avvocato difensore del minore può richiedere al G.I.P. la sospensione del processo e la concessione della messa alla prova.

L'istituto introdotto nel nostro ordinamento risponde al principio di minima offensività cui il processo penale a carico di minorenni deve rispondere, evitando così che lo stesso risulti superfluo²⁰ o dannoso²¹ per il minore imputato.

Applicando la messa alla prova, si mette in secondo piano la pretesa punitiva dello Stato, in favore di quella educativa: si preferisce, quindi, agire tempestivamente sulla personalità del minore, ancora non definita, per attuare un percorso di responsabilizzazione che restituisca alla società, un soggetto non delinquente, capace di vivere nella legalità. La MAP segna il passaggio da un percorso giudiziario a uno educativo, sposta l'attenzione dal fatto alla persona e il tempo del giudizio dal passato, momento in cui il reato è stato commesso, al presente, momento in cui si agisce in ottica riparativa²².

Come si è detto, il giudice dispone di ampia discrezionalità per la concessione della messa alla prova, essendo la valutazione della personalità del minore una pratica molto indefinita e soggettiva, l'attestazione viene guidata da alcuni presupposti di natura oggettiva e soggettiva per cercare di diminuire disparità di applicazione della misura.

Affinché la sospensione con messa alla prova possa essere concessa è necessario il verificarsi dell'evento criminoso e la sicurezza che sia stato il minore a commetterlo: la Corte costituzionale, con sentenza n.125/95, ha affermato che presupposto per l'applicazione dell'istituto sia la sussistenza della responsabilità del minore imputato che, nel caso mancasse, consentirebbe l'assoluzione dello stesso.

L'accertamento della *notitia criminis* e la conseguente attribuzione di responsabilità, quali presupposti oggettivi e imprescindibili per la misura, sono stati e sono tutt'ora, oggetto di divisione e discussione da parte della giurisprudenza; c'è chi evidenzia, infatti, la mancanza di riferimento alcuno all'interno dell'art.28 DPR 448/88

²⁰Il rischio di superfluità del processo contrasta con il criterio di economicità-funzionalità del sistema penale e impone la necessità dell'attività processuale.

²¹Riguarda la possibilità che il processo influisca negativamente sul percorso educativo in atto compromettendo un armonico sviluppo della personalità ancora in fase di evoluzione e determinazione.

²² M. COLAMUSSI, *La messa alla prova*, Cedam, Padova, 2010, pag. 21.

all'accertamento della responsabilità e sostiene il contrasto di quest'ultimo con il principio di presunzione di non colpevolezza contenuto nell'art.27 Cost.: nessuno può essere considerato colpevole senza una sentenza passata in giudicato, cosa che invece avviene con la concessione della messa alla prova, cui presupposto è proprio l'affermazione di responsabilità penale del minore. In dottrina l'accertamento preventivo della responsabilità viene definito "sommario e non definitivo", legato ad una "cognizione allo stato degli atti"²³. A supporto di ciò la natura del provvedimento che viene elargito sottoforma di ordinanza e non di sentenza e il momento in cui viene applicato, ovvero durante l'udienza preliminare, luogo non dedicato all'acquisizione di prove e quindi all'accertamento della responsabilità.

Un'altra fazione della giurisprudenza afferma, invece, quale condizione di applicabilità della messa alla prova, la confessione dell'imputato e quindi la presa coscienza di quanto commesso e della condotta tenuta e si pone in contrasto con chi afferma che la responsabilizzazione del minore sia invece l'obiettivo ultimo di un percorso di MAP.

La dottrina e la giurisprudenza maggioritarie hanno escluso la confessione come elemento imprescindibile per l'ottenimento del beneficio ex art.28 del DPR²⁴.

La concessione della sospensione con MAP non può essere disposta nel caso in cui vi siano elementi idonei ad emanare un provvedimento di archiviazione ex artt.408 e 411 c.p.p.²⁵, nel caso in cui siano presenti cause di non punibilità ex art.129 c.p.p.²⁶ o quando possono essere applicate formule di proscioglimento ex artt.425 e 529 c.p.p.²⁷ o altre, tipiche del sistema processuale minorile²⁸.

Un altro aspetto che ha causato non poche discussioni, soprattutto a livello sociale, è stata la concessione della MAP per reati quali omicidio e violenza sessuale.

²³ G. MARRAS, *Sospensione del processo e messa alla prova. Problemi e nodi*, in Min.Giust., 1994, n.3, p.84.

²⁴ Non è richiesto dalla legge, sarebbe incompatibile con la presunzione di non colpevolezza e non è richiesta per la concessione di benefici. Inoltre, contrasterebbe con l'efficacia rieducativa che vede come termine ultimo l'evoluzione della personalità e la responsabilizzazione del giovane reo.

²⁵ Art.408 c.p.p. "Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato", art.411 c.p.p. "Altri casi di archiviazione".

²⁶ Art.129 c.p.p. "Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità".

²⁷ Art.425 c.p.p. "Sentenza di non luogo a procedere", art.529 c.p.p. "Sentenza di non doversi procedere".

²⁸ Perdono giudiziale ex art.169 c.p., il difetto di imputabilità ex art.26 DPR n.448/1988 e l'irrilevanza del fatto ex art.27 DPR n.448/1988.

L'opinione pubblica è spesso concorde nel definire "assurda" la concessione di una misura del genere in casi così gravi, in quanto ritiene che la possibilità di eliminare ogni traccia di quanto commesso dal casellario giudiziario del reo, sia una misura avvilente nei confronti delle vittime e delle loro famiglie. In casi così delicati, compete al progetto di messa alla prova costruito, la previsione di momenti di riflessione a carattere fortemente educativo e progetti di mediazione tra autore e vittima di reato, per coinvolgere quest'ultima e non permettere che si senta ulteriormente danneggiata dal provvedimento applicato e, allo stesso tempo, permettere al reo di acquisire consapevolezza rispetto alle conseguenze della condotta tenuta.

La sospensione con MAP è concessa a tutti coloro che hanno commesso il reato da minorenni anche se, nel corso del processo, abbiano compiuto la maggiore età: sono infatti soggetti di competenza del Tribunale per i minori, tutti i giovani fino ai 25 anni, valutata la situazione personale psico-evolutiva e il grado di maturazione.

La messa alla prova può essere concessa più di una volta e, nell'elargizione del beneficio, il giudice tiene conto di eventuali precedenti penali nonché di altri percorsi di MAP e del loro esito.

Altri presupposti per il beneficio in oggetto hanno, invece, carattere soggettivo. Spetta al giudice valutare la personalità del minore attuando un giudizio prognostico rispetto alla possibile evoluzione criminale e personale del reo. La valutazione è indubbiamente dinamica e tiene conto di possibili sviluppi che il minore può compiere una volta presa coscienza dell'antigiuridicità della condotta tenuta. Nel caso si rilevino grandi difficoltà di rielaborazione, problematiche legate all'assunzione di piena consapevolezza, nonché fatica a gestire le proprie emozioni, il giudice, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte, può negare la messa alla prova.

Valutare la personalità di un minore in ottica futura non è compito facile. Il giudice può decidere di formulare il proprio convincimento ricorrendo a tre elementi: l'osservazione diretta, l'audizione delle parti e gli accertamenti sulla personalità del minore.

L'osservazione diretta, rappresentata dal momento dell'interrogatorio, è un primo importante momento per ottenere molteplici informazioni sulla personalità del minore, sul grado di consapevolezza, sulle giustificazioni esternate e sulla volontà di

porre rimedio a quanto commesso intraprendendo un percorso formativo e educativo.

L'ascolto delle parti, pratica espressamente richiesta dall'art.28 DPR 448/88, viene fatta in relazione alla concessione del beneficio e non rispetto ai fatti oggetto di processo; vengono infatti sentiti il minore, per accertare la disponibilità ad un percorso di rieducazione, i servizi minorili, l'eventuale comunità in cui il minore è stato collocato durante la misura cautelare e luogo in cui potrebbe svolgere il percorso di messa alla prova, i genitori o esercenti potestà genitoriale e la parte offesa del reato per vagliare l'ipotesi di un percorso di riconciliazione e mediazione.

Gli accertamenti sulla personalità sono diretti ad acquisire informazioni circa la situazione personale, familiare e socio-ambientale del minore in modo da redigere un progetto contenente misure effettivamente applicabili e che perseguano il benessere del minorenne nello svolgimento del percorso di messa alla prova.

Altro presupposto soggettivo è rappresentato dall'accertamento della capacità di intendere e di volere del minore, introdotto dalla dottrina e non dalla normativa, che deve sussistere nel momento della commissione del reato e durare per tutto il procedimento affinché il minore sia considerato imputabile e, di conseguenza, in grado di aderire ad un progetto di MAP.

Fondamentale, per un buon percorso di messa alla prova, risulta essere il consenso del minore che, fin dalla richiesta della sospensione, deve mostrarsi attivamente intenzionato a rispettare il progetto individuale predisposto e aderire, quindi, ai dettati della misura. Spetta al giudice accertare la presenza di tale consenso, non essendoci indicazioni rispetto alla forma che lo stesso deve assumere.

2.2 Le fasi

Sono tre le fasi del procedimento di applicazione della sospensione con messa alla prova ex art.28 DPR n.448/88.

1. La fase preliminare, momento in cui si verifica la presenza dei requisiti, oggettivi e soggettivi, necessari e momento in cui si predispone il progetto educativo individualizzato per il minore, da sottoporre al giudice.
2. La fase centrale di applicazione, in cui il processo risulta sospeso e il minore è

impegnato a adempiere alle attività, di varia natura, previste dal suo progetto educativo.

3. La fase conclusiva di verifica finale, quando il giudice valuta l'esito della misura.

La richiesta di sospensione con messa alla prova può essere avanzata dalle parti (imputato, difensore o PM) oppure indetta d'ufficio dal giudice; in entrambe le modalità di attivazione della misura viene richiesto il parere dei servizi sociali. Imprescindibile è la fase del contraddittorio, precedente alla richiesta di MAP e svolta sottoforma di audizione delle parti, momento in cui si valutano soluzioni alternative alla messa alla prova che possano risultare più adatte al minore.

La sospensione con MAP può essere richiesta durante l'udienza preliminare o posticipata, per esigenze di opportunità processuale²⁹, durante il dibattimento.

La messa alla prova viene concessa dal giudice in forma di ordinanza motivata di diversa natura: definitiva, rispetto all'accertamento di responsabilità, descrittiva, poiché incorpora il progetto di intervento e prescrittiva, in quanto indica le misure riparativo-conciliative³⁰.

L'ordinanza emessa deve indicare: l'organo giudicante che pronuncia il provvedimento, le generalità dell'imputato, l'imputazione, la sommaria indicazione degli elementi di prova in ordine al fatto e alle responsabilità dell'imputato, l'esito degli accertamenti sulla personalità del minore, la motivazione relativa all'esigenza di valutare detta personalità all'esito della prova, il provvedimento di sospensione del processo, la durata della prova, il contenuto del progetto educativo, l'indicazione dell'ufficio dei servizi minorili affidatario del minore, l'individuazione, eventuale, del componente del collegio giudicante delegato alle verifiche periodiche, con l'indicazione della periodicità delle stesse e la data dell'udienza finale di verifica³¹.

²⁹ Esigenza di sviluppare un più adeguato accertamento dei fatti sul piano probatorio, ovvero un ulteriore approfondimento garantito dalla pienezza del contraddittorio.

³⁰ *La sospensione con messa alla prova minorile*, p.48.

³¹ *ivi*, p.49-50.

2.2.1 Il progetto individualizzato

Il Progetto educativo individualizzato (PEI) è predisposto dai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socioassistenziali degli enti locali³². Il progetto risulta essere anch'esso elemento di valutazione da parte del giudice per la decisione circa la concessione della messa alla prova e il giudice stesso può, inoltre, richiederne modifiche o integrazioni.

Essendo la concessione di MAP subordinata alla presentazione di un progetto, non è raro che il giudice celebri due udienze distinte: la prima nella quale si valuta l'opportunità della misura e si delega la costruzione del progetto ai servizi minorili, la seconda in cui avrà luogo l'emanazione del provvedimento di messa alla prova³³.

Il progetto educativo contiene le attività che il minore si impegna a svolgere per elaborare nuove basi e un progetto di vita diverso, guidato dalla legalità. Ogni progetto viene redatto rispetto alle necessità e alle inclinazioni del minore.

Secondo quanto disposto dall'art.27, comma 2, del d.lgs. n.272/89, il progetto deve contenere indicazioni rispetto alle modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, agli impegni specifici del minore, alle modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell'ente locale, alle modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa.

È necessario che ogni attività venga dettagliatamente descritta e allo stesso tempo, che venga lasciato un margine di flessibilità in modo da poter adattare il percorso sia alla mutevole personalità del minore, sia al contesto in cui il progetto viene svolto, in modo da renderlo sempre realizzabile.

Il progetto di MAP può prevedere, come sede di esecuzione, l'abitazione del minore, se il contesto lo permette, oppure una comunità educativa. In diversi casi i progetti vengono cominciati in comunità per poi essere trasferiti gradualmente in famiglia, quando possibile.

³² I servizi sociali del territorio di provenienza del minore conoscono il contesto socio-ambientale e familiare in cui lo stesso dovrà svolgere il progetto di MAP o, se affidato momentaneamente ad una comunità, ove farà ritorno una volta terminato il periodo di prova, se con esito positivo.

³³ È possibile che, in presenza di difficoltà circa la definizione del PEI, possano essere predisposti diversi rinvii.

Ogni progetto contiene attività relative alla formazione del minore, sia di tipo scolastico che lavorativo, in base al caso specifico; l'eventuale presa in carico da parte di uno psicologo e, se ritenuto necessario, anche un monitoraggio continuativo e periodico al Ser.t. Ancora, parte del progetto di messa alla prova, sono le attività riparative a carattere volontario e, in alcuni casi, percorsi di mediazione con le vittime³⁴.

2.3 L'esito della misura

Durante il percorso di messa alla prova possono essere previsti, ed indicati nel progetto educativo, dei momenti di verifica intermedi rispetto all'andamento della prova, oltre che la redazione di relazioni periodiche da parte dei servizi minorili. Vi è quindi la possibilità di sentire il minore, con audizione informale da parte del presidente del collegio o altro membro delegato, e gli operatori sociali affidatari.

In caso di ripetute e gravi violazioni delle prescrizioni indicate nel progetto educativo di messa alla prova, la misura può essere revocata³⁵. La richiesta di revoca del beneficio è disposta dai servizi minorili, che predispongono una relazione da sottoporre al giudice in cui vengono indicate le modificazioni della personalità del minore ed esposte le trasgressioni. La revoca viene emessa tramite ordinanza, così come viene concessa la misura, in sede di udienza finale anticipata³⁶.

Al termine della prova, si celebra l'udienza finale davanti allo stesso organo giudicante che ha disposto l'ordinanza di sospensione a cui prendono parte il PM, il minore imputato assistito dal difensore, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, i servizi minorili e la vittima del reato.

Il giudice, per sancire l'esito positivo del periodo di prova, deve non solo tener conto del rispetto delle prescrizioni del progetto educativo di MAP, ma deve, inoltre, valutare l'evoluzione della personalità del minore. Il soggetto beneficiario della

³⁴ Non sempre vengono avviate mediazioni tra minore autore di reato e vittima, in quanto non tutti i reati hanno una persona individuabile come vittima specifica, ci sono vittime che non se la sentono di intraprendere un percorso del genere o minori per i quali non viene ritenuto funzionale un intervento di tale portata emotiva.

³⁵ Art.28, comma 5, DPR n.448/88.

³⁶ La comunicazione deve essere fatta anche al PM che sarà colui il quale richiederà l'anticipazione dell'udienza di verifica circa l'opportunità della revoca.

messa alla prova deve, infatti, mostrare di aver compreso il disvalore sociale di quanto commesso, il danno arrecato alla vittima e alla società esprimendo la volontà di riparare, qualora non l'abbia già fatto durante il percorso appena concluso. Il giudice, uniti tutti questi elementi e fatta una valutazione proiettiva sulla personalità, assolverà il minore emanando una sentenza di non luogo a procedere, se la prova è intervenuta nel corso dell'udienza preliminare, una sentenza di non doversi procedere in caso sia intervenuta in corso di giudizio.

Il minore, la cui prova risulti avere un esito positivo vedrà estinguersi il reato quale conseguenza della rinuncia della pretesa punitiva da parte dello Stato, adempiuto il fine rieducativo del minore.

Nel caso opposto di esito negativo della misura il giudice, con ordinanza motivata, afferma che il minore è stato inadempiente circa il patto educativo o, indifferente agli stimoli datigli, non ha dimostrato alcun ravvedimento rispetto alla condotta tenuta. In tal caso il procedimento riprende da dove è stato sospeso, con l'eventuale rito speciale richiesto: il minore va incontro a condanna, se la messa alla prova fallisce durante l'udienza preliminare, riprende il suo corso naturale se l'insuccesso della misura viene rilevato in fase di dibattimento.

In caso di dubbi circa la personalità del minore e l'esito della prova, il giudice può, previo consenso del minore stesso, prorogare l'adempimento al progetto educativo, fissando un nuovo termine. Se il giovane imputato non presta consenso, si dovrà procedere a celebrare l'udienza finale.

Capitolo II: La giustizia riparativa minorile

1. Child friendly justice

La pena è la reazione ad un fatto reato prevista dal legislatore e necessaria affinché l'ordinamento giuridico nel suo complesso mantenga, con la propria validità, una qualche effettività.

Mantovani, nel proprio contributo "Principi di diritto penale"³⁷, afferma come la funzione della pena non sia mai stata considerata in termini univoci, essendo state elaborate al riguardo molteplici teorie: quella basata sulla retribuzione³⁸, quella della prevenzione generale³⁹ e quella della prevenzione speciale. Proprio quest'ultima attribuisce alla pena un carattere rieducativo e, rivolgendosi al singolo, ha lo scopo di evitare la recidiva.

F. Cavalla dedica un intero contributo⁴⁰ alla pena e alla sua funzione riparativa nel quale afferma che, ogni mediazione, necessaria per raggiungere il fine riparativo, comincia con un momento di confronto dialettico tra il reo e il danneggiato: qualsiasi forma di struttura punitiva, quindi, non realizza nessuna mediazione e non appartiene alla pena in quanto non contribuisce al raggiungimento dello scopo.

Sono espressione di giustizia riparativa le azioni e i percorsi che il reo svolge volontariamente, avendo egli contribuito in modo attivo a definire il proprio impegno. È opportuno che ai programmi e ai servizi di giustizia riparativa si possa ricorrere in ogni stato e grado del procedimento. La giustizia riparativa prevede l'abbandono di una visione reo-centrica del diritto processuale penale a favore di una nuova concezione del processo, come sede di bilanciamento degli interessi dei diversi attori processuali: (ri)equilibrio fra le ragioni delle vittime e quelle degli autori di reato, (ri)equilibrio nelle dinamiche di riconoscimento dell'altro come persona e (ri)equilibrio delle dinamiche di potere determinate dalla commissione di un reato. Una volta di fronte alla commissione di un reato, l'ordinamento, dovrebbe offrire, come prima possibilità, quella di ricomporre una traumatica interruzione di rapporti

³⁷ F. MANTOVANI, *Principi di diritto penale*, CEDAM, Padova, 2007.

³⁸ Tale teoria afferma che la pena non deve perseguire nessuna particolare finalità ma rappresenta il corrispettivo del male commesso per la violazione dell'ordine etico e dell'ordine giuridico; deve quindi essere una pena proporzionata alla gravità del reato commesso, determinata ed inderogabile, ovvero sempre applicata ed eseguita.

³⁹ Teoria secondo la quale la pena è una forma di intimidazione che distoglie la generalità dei consociati dalla commissione di reati.

⁴⁰ F. CAVALLA, *La pena come riparazione*, CEDAM, Padova, 2001.

sociali, permettendo al reo di rimediare alle conseguenze del delitto, in particolar modo se trattasi di autore di reato minore; ciò, specifica l'autore, non significa addentrarsi nel merito dei valori personali del reo ma mostrare come, per realizzarli, non è necessario l'uso della violenza che, evidentemente, non porta a nulla di buono, positivo e costruttivo.

La riparazione è la prima, imprescindibile esperienza che il condannato deve affrontare per svilupparne altre; permette, inoltre, la valorizzazione del ruolo della vittima, spesso lasciato in secondo piano, garantisce il riconoscimento dell'altro, ristabilisce la verità dei fatti: tutti aspetti che hanno come unico fine quello della riconciliazione e, nei casi più estremi e fortunati, possono portare al pentimento e al perdono. Fondamentale per condurre efficaci percorsi riparativi è la presenza di mediatori penali formati, in grado di ricoprire il ruolo di collanti tra condannato e vittima, consapevoli del contesto entro cui vanno ad operare, capaci di trasmettere la cultura della giustizia riparativa e di mediare, appunto, tra esigenze e bisogni di entrambe le parti, organizzando il percorso di giustizia riparativa in ogni sua fase. "Partecipare, insieme, attivamente, in modo volontario e libero: questo è, dappertutto, il metodo riparativo. Reo, vittima, ed eventualmente comunità, insieme: questa è, ovunque, la caratteristica saliente della giustizia riparativa. Riparare le conseguenze del reato mediante un lavoro impegnativo e volontario sulle questioni che contano per i protagonisti della storia penalmente rilevante: questo è, se vogliamo, l'obiettivo. [...] La giustizia riparativa ha costretto, sul piano teorico e pratico, a guardare al reato nella sua concretezza di evento relazionale, che coinvolge tutti i poli della molecola criminale (offensore, vittima, collettività), e ad accostare l'illecito non solo e non tanto come fatto trasgressivo della legge e da punire, bensì come accadimento complesso che ha luogo tra persone, seppure all'interno di un'interessante e inedita interlocuzione con il precetto penale"⁴¹.

Il sistema penale minorile rappresenta storicamente il terreno di sperimentazione delle diverse forme di *restorative justice* (giustizia riparativa o rigenerativa) che sono state applicate e sviluppate grazie alla necessità di perseguire l'obiettivo rieducativo che il processo penale a carico di minore prevede.

⁴¹ G. BERTAGNA, A. CERETTI, C. MAZZUCATO (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2015, pp. 293-300.

Tra le diverse iniziative del Consiglio d'Europa in materia, la Raccomandazione n.20 del Comitato dei Ministri del 1987 sulle risposte sociali della delinquenza minorile, affermando la rapida fuoriuscita del minore dal circuito giudiziario, consigliava la messa in pratica di azioni volte alla ricomposizione del conflitto, come la “*diversion*”⁴² e la “*mediation*”.

La giustizia riparativa ha origini in Canada, nella prima metà degli anni Settanta del Novecento, dove erano previsti dei momenti di incontro tra vittima e autore di reato, alla presenza di una parte terza, neutra, chiamata a mediare: erano i programmi V.O.R.P., *Victim-Offender Reparation Programs*. “Con gli obiettivi di incoraggiare una piena partecipazione nella soluzione del conflitto, riparare ciò che è stato leso, promuovere una piena e diretta responsabilità per la condotta illecita, riunire ciò che è stato diviso e rafforzare la comunità, per prevenire la commissione di ulteriori reati”⁴³, alla fine degli anni Novanta si sviluppa anche in America settentrionale ed Europa.

McCold e Wachtel hanno elaborato un modello teorico di catalogazione in cui, in base al grado di partecipazione dei soggetti, si distinguono modelli di giustizia riparativa “completamente riparativi”⁴⁴, “principalmente riparativi”⁴⁵ e “parzialmente riparativi”⁴⁶.

Spetta al facilitatore capire, in base alla disponibilità a partecipare dei protagonisti, quale strumento risulti essere migliore per il caso specifico.

In ambito minorile è di fondamentale importanza ricorrere a strumenti di giustizia riparativa atti ad affrontare il conflitto con chiave diversa, permettendo al reo di confrontarsi con se stesso e con la vittima della propria condotta, con lo scopo di creare un nuovo equilibrio e una nuova fiducia, ripristinando, per quanto possibile,

⁴² Termine usato per la prima volta da E. M. Lemert nell'opera *Instead of Court: Diversion in Juvenile Justice*, 1971, indica la tecnica volta a spezzare la sequenza reato-pena garantendo un'uscita anticipata del reo dal circuito penale e processuale.

⁴³ S. SHARPE, *Restorative Justice. A Vision for Healing and Change*, Edmonton Victim Offender Mediation, Alberta, 1998, p.7.

⁴⁴ Lo sono i programmi di *conferencing* e di *peacemaking circles* che prevedono la partecipazione di reo, vittima e comunità.

⁴⁵ Mediazione autore-vittima di reato, commissioni di riconciliazione e verità,... ai quali prendono parte due degli stakeholder del conflitto.

⁴⁶ Tutti gli strumenti di *restitution*, i progetti di sensibilizzazione e di empatia con la vittima per gli autori di reato,... in cui ad essere coinvolta è solo una parte. La *restitution* (restituzione) è l'azione atta a rimuovere il danno provocato: può trattarsi di una restituzione monetaria in favore della vittima o della comunità, oppure di un servizio in favore di essa o di un community service.

il rapporto precedente al reato. Si parla quindi di *child-friendly justice* indicando una giustizia “a misura di bambino, amica del destino del bambino o dell’adolescente in quanto ad obiettivi e amichevole nei loro riguardi, in quanto a stile e modalità”⁴⁷.

La giustizia riparativa minorile mira ad un trattamento rispettoso per il reo, ma soprattutto per la vittima, evitando una seconda vittimizzazione ed intervenendo con sensibilità, in un contesto protetto, non discriminatorio e privo di giudizio, volto a perseguire ascolto reciproco e riconoscimento empatico. Parole chiave del concetto di giustizia riparativa sono, infatti, reciprocità, gentilezza, parola, nozioni fondamentali⁴⁸ e ancora, mediazione, ascolto, empatia, riconoscimento dell’altro, vergogna, fiducia⁴⁹.

Alla giustizia riparativa per i minorenni viene riconosciuta rilevanza pedagogica e educativa utile per la destigmatizzazione del minore autore di reato e per la sua piena consapevolezza rispetto alla condotta antiggiuridica tenuta. Nei percorsi di riparazione è necessario il consenso del minore, la sua attiva e totale partecipazione e volontà di ricucire lo strappo causato con la vittima e con la comunità.

Secondo la Direttiva 2012/29/UE (art.1, lett. d) sono procedimenti di giustizia riparativa quelli “che permettono alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”, definizione confermata anche dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n.14/2018 dove è definita come “qualsiasi procedimento che consente a chi è stato offeso (*harmed*) dal reato (*crime*) e a chi è responsabile di tale offesa (*harm*), se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni sorte con il reato (*offense*) mediante l’aiuto di un terzo imparziale appositamente formato (*facilitator*)”. È necessario, trattandosi di ambito minorile, prestare particolare attenzione, anche nel contesto dei percorsi di giustizia riparativa, alla vulnerabilità e alle esigenze di protezione delle persone minorenni, adattando i percorsi alla condizione giuridica della

⁴⁷ Termine introdotto e spiegato dal documento intitolato “*La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e di proposta*” elaborato dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, p.13.

⁴⁸S. CIAPPI, S. MASIN, R. PAVAN, *Come oro tra le crepe*, PM edizioni, 2020, p.14.

⁴⁹ Presentazione Power Point, dott.ssa S. Montinaro.

persona di minore età e prevedendo una partecipazione dei genitori (o esercenti la responsabilità genitoriale) ai percorsi di giustizia riparativa.

Le caratteristiche salienti di un intervento di giustizia riparativa devono pertanto essere: l'incontro tra reo-vittima-comunità, il coinvolgimento volontario e libero di tutti gli stakeholder, la partecipazione attiva, libera e volontaria all'incontro, l'adempimento libero e volontario di eventuali attività o impegni nascenti da un accordo che scaturisce, a sua volta, dall'incontro libero su base volontaria e la presenza di un mediatore/facilitatore imparziale, indipendente, competente⁵⁰.

Ogni buon percorso riparativo deve partire con il riconoscimento, da parte del minore, della propria responsabilità rispetto all'accaduto, dimostrando di aver compreso gli effetti della condotta tenuta e le conseguenze provocate alla vittima del reato, i cui panni deve indossare per accogliere emozioni e sentimenti provati. Affinché la riparazione si traduca in una concreta attività è necessario che entrambe le parti raggiungano un accordo sui termini della stessa e sulle modalità per cui si ritiene raggiunto il fine riparativo.

I principali strumenti di restorative justice sono tre: la mediazione autore-vittima, il *conferencing*⁵¹ e i circoli di pacificazione⁵².

1.1 La mediazione penale

Nei Paesi di *civil law*, lo strumento di *restorative justice* più utilizzato, nonché unico, è la mediazione tra autore e vittima, VOM (*Victim-offender mediation*) che prevede un momento di negoziazione tra le parti, davanti ad una terza, il mediatore.

La mediazione, in ambito minorile, può essere prevista già nella fase di analisi della personalità ex art.9 del DPR n.448/88 e attribuita al giudice, il quale può, in questo momento, rivolgersi a mediatori per valutare l'opportunità di iniziare un percorso di questo tipo tra autore e vittima di reato. Altro momento in cui il giudice può

⁵⁰La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile. Documento di studio e di proposta", cit., p.21.

⁵¹ Nati alla fine degli anni Ottanta in Nuova Zelanda, aggiungono a vittime e autori di reato un ulteriore *stakeholder*, ovvero le rispettive famiglie, allo scopo di arrivare ad una soluzione del conflitto.

⁵² Gestiti dai servizi sociali, dalle scuole e dalle comunità, che si occupano di analizzare e monitorare le condizioni dei soggetti minori autori di reato, occupandosi della loro cura.

propendere per un percorso di mediazione è quello dell'applicazione delle misure cautelari personali e delle prescrizioni previste dall'art.20 del DPR, prevedendo la mediazione o percorsi di riparazione a favore della vittima, quali specifiche attività utili all'educazione del minore. Ancora, nel caso di irrilevanza del fatto, spesso vengono dedicati momenti tra autore e vittima di reato volti alla conciliazione. Il dato normativo che per eccellenza apre a percorsi di questo tipo è certamente la sospensione con messa alla prova, nel cui provvedimento possono essere indicati precisi percorsi di mediazione e riconciliazione con la persona offesa.

In alcuni casi, quando non vi è una situazione di equilibrio tra reo e vittima⁵³, si ricorre alla cosiddetta mediazione indiretta in cui le figure facilitatrici sono due e si interfacciano ognuna, singolarmente, con una delle parti e solo in un secondo momento avviene l'incontro tra reo e vittima alla presenza dei due mediatori che riportano quanto ascoltato, per lasciare poi spazio ai veri protagonisti dell'evento criminoso. Questa modalità permette a reo e vittima di ascoltare la loro storia in qualità di spettatori, sfruttando la molteplicità dei diversi punti di vista.

Primo elemento basilare della mediazione è l'ascolto, mancante nel processo, il cui obiettivo è l'accertamento della colpevolezza del reo, filo conduttore di tutto il procedimento che lascia in secondo piano il racconto delle emozioni delle parti coinvolte: la mediazione è il luogo e il momento per questo. È necessario l'ascolto di se stessi prima, e quello dell'altro poi, per rendere la comunicazione efficace e positiva. Il minore si mette in gioco e la vittima fa lo stesso, entrambi senza nascondere ciò che provano, le sensazioni che sperimentano, impostando un dialogo sincero e mediato, si raccontano, affrontando paure, fragilità, dolore che l'esperienza di reato ha lasciato in loro. Il giovane autore ha così la possibilità di vestire i panni della vittima, di entrare in empatia con essa, abbandonando il vestito dell'indifferenza che spesso il processo penale gli fa indossare. Al contrario, la vittima, supera l'umiliazione provata, viene riconosciuta in quanto tale e diventa parte integrante del percorso. Insieme, autore e vittima di reato, superano la stigmatizzazione, verbalizzano la vergogna provata ed esternandola riescono a confrontarsi costruttivamente. La mediazione è il momento di responsabilizzazione del minore che viene messo davanti alle conseguenze concrete di quanto commesso, è il momento della sua

⁵³ Ad esempio, in caso di violenze domestiche o violenze sessuali.

crescita emotiva e della ricomposizione del legame rotto con la vittima e con la comunità.

Imparzialità, prossimità, capacità di *empowerment*, positività, rispetto di regole e valori costituiscono la figura del mediatore, che viene definito da J. Morineau⁵⁴ come “specchio che accoglie le emozioni dei protagonisti per rifletterle” e ancora, da M. Castiglioni, come “colui che accoglie la sofferenza diventando il ponte teso tra le due rive”. Deve essere una persona in continua formazione, capace di leggere il non detto, di entrare in relazione e di mettere in relazione due parti apparentemente lontane, legate da un evento doloroso.

La mediazione ha il compito di affiancare la giustizia, senza sostituirsi ad essa, con l’obiettivo di superare i risvolti distruttivi di un reato.

2. Il Progetto “Diamoci ascolto”

“Diamoci ascolto” nasce a giugno del 2020, grazie all’idea dell’ente promotore, il Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), associazione di promozione sociale organizzata in 17 federazioni regionali. Protagonista del progetto presso l’Istituto Penitenziario Minorile (IPM) di Treviso, è stata la federazione regionale del Veneto, cui aderiscono, così come in tutte le altre realtà regionali, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato ed enti religiosi. *Mission* del CNCA è promuovere i diritti dei cittadini, in modo particolare di quelli in stato di disagio ed emarginazione, garantendone il benessere e l’inserimento nella società.

L’associazione, al suo interno, è libera di creare gruppi tematici sulle aree che rilevano di particolare importanza, come ad esempio le dipendenze, la prostituzione e la tratta, l’infanzia, l’adolescenza, i giovani, il carcere e altri ambiti che necessitano supporto e investimento; la giustizia riparativa fa parte di tali aree e, la Federazione regionale del Veneto, ha scelto di investirci particolarmente e dare il via ad una ricca progettazione in ambito, impreziosita dalla stretta e proficua collaborazione con l’Istituto don Calabria di Verona iniziata nel 2019⁵⁵, con l’obiettivo di

⁵⁴ Fondatrice del *Centre de Médiation et de Formation à la Médiation*.

⁵⁵ La collaborazione è stata formalizzata in data 1/12/19 attraverso un accordo quadro di cooperazione denominato “Nemesis” – servizi di giustizia riparativa.

scambiarsi esperienze in ambito di giustizia riparativa, mediazione penale e gestione dei conflitti. “Diamoci Ascolto” è uno dei frutti di tale cooperazione⁵⁶.

Riccardo Pavan - direttore della Cooperativa sociale Areté di Legnago (VR) - e Silvio Masin, – direttore dell’Istituto Don Calabria area minori del Veneto e della Lombardia – entrambi dotati di una comprovata e considerevole esperienza in ambito di giustizia minorile e mediazione penale, sono i due pionieri che hanno portato il progetto all’interno delle sbarre del carcere minorile di Treviso dando il via a percorsi multi-tematici con i ragazzi detenuti e ai quali ho potuto prendere parte durante le ore di tirocinio.

2.1 L’IPM di Treviso

L’Istituto penale per minori (IPM) di Treviso si trova in una zona periferica, nello stesso complesso che ospita la Casa Circondariale di Santa Bona, che nel 1981 ha concesso una sezione per l’accoglienza di giovani autori di reato.

La struttura risale agli anni Quaranta e appare fatiscente e vetusta: presenta una doppia recinzione esterna tipica del carcere per adulti, con il quale condivide pareti e zone comunicanti. Nonostante la prossimità, l’amministrazione dei due istituti è differente e gli operatori delle due strutture entrano in contatto rare volte, in caso di emergenza. Oltre alla direttrice, l’istituto conta 3 funzionari giuridico-pedagogici, un medico (presente 5 giorni a settimana per 3 ore al giorno), un mediatore per la lingua araba e per quella albanese e una psicologa. Gli agenti di Polizia Penitenziaria sono 28 rispetto ai 35 che la pianta organica richiederebbe.

La capienza dell’istituto è di 12 posti regolamentari ma al 22 gennaio 2021 i ragazzi risultano essere 13, tra minori e giovani adulti (l’IPM ospita, infatti, ragazzi dai 14 ai 25 anni di età).

⁵⁶ Il partenariato tra CNCA Federazione Vento e il Don Calabria ha dato vita a numerosi progetti, tra cui: negli anni 2017-2019 “*La pena oltre il carcere*”, una sperimentazione di pratiche di Giustizia Riparativa nelle organizzazioni associate e interventi innovativi per favorire il recupero sociale di detenuti, ex detenuti e persone soggette a provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il biennio 2018-2019 ha visto la nascita del progetto “*Stretta di Mano*”. Nel 2019 “*So-stare nel conflitto*” con attività di sensibilizzazione e formazione degli operatori presenti all’interno dell’IPM di Treviso e la realizzazione di laboratori per la gestione dei conflitti, dei ragazzi ospiti nell’Istituto penale; “*Progetto Mediare: riconoscere, rispondere e riparare*” sulla giustizia riparativa in ambito penale minorile tramite la realizzazione di mediazioni reo-vittima, mediazioni a-specifiche, mediazioni diffuse e conference group.

Dal 2012 è presente il CPA (Centro di Prima Accoglienza), in cui vengono accolti minori in stato di arresto, fermo o accompagnamento, fino all'udienza di convalida, che deve celebrarsi, obbligatoriamente, entro i 4 giorni successivi. Si trova in una zona all'interno della recinzione ma separata dal resto della struttura, conta 8 posti letto e la possibilità di ospitare sia maschi che femmine. Mediamente, ogni anno, passano dal CPA circa 35 ragazzi. La struttura dipende dal Centro di Giustizia Minorile e permette all'autorità giuridica procedente di ottenere i primi elementi conoscitivi dei ragazzi e, al tempo stesso, chiarire al minore la situazione in cui si trova.

Varcando la soglia dell'IPM, si entra nella zona adibita al parcheggio degli operatori che circonda l'intera struttura e sulla quale si affaccia la prima di una lunga serie di porte. Accedendovi si entra nella stanza adoperata per il controllo degli accessi dall'esterno, presidiata da un agente di Polizia Penitenziaria che, accertatosi della presenza dell'autorizzazione del magistrato, permette l'ingresso. Depositati i propri effetti personali all'interno degli appositi armadietti, si procede uscendo su un cortile interno, dove si trova la struttura ospitante gli uffici della direzione e dell'area amministrativa.

Un'altra porta delimita l'area detentiva, al cui piano terra un largo corridoio ospita lo studio medico, gli uffici degli educatori, le sale da pranzo e la cucina, la sala colloqui.

Al piano superiore, ci sono 7 celle, dotate di tv e acqua calda, un bagno con lavandino esterno, armadietti e letti a castello. Pur cercando di rispondere alle esigenze che i ragazzi stessi manifestano, vengono solitamente sistemati nelle diverse celle secondo un criterio di provenienza geografica e cercando di accoppiare i nuovi entrati ai detenuti più "anziani" per favorire il *mentoring*⁵⁷.

Sono presenti poi una lavanderia, due sale comuni per le attività e i box degli agenti. All'esterno, una piccola zona verde divide l'IPM da un prefabbricato utilizzato come sala comune per attività ricreative e palestra e decorato con murales dai ragazzi detenuti.

⁵⁷ Metodologia che prevede la relazione, formale o informale, uno a uno, tra un soggetto con più esperienza che prende il nome di *mentor* (o senior) e uno con meno esperienza chiamato *mentee* (o junior), con l'obiettivo di sviluppare nell'allievo diverse competenze. In ambito carcerario si parla di *mentoring* riferendosi all'influenza che i detenuti con più mesi di detenzione alle spalle hanno nei confronti dei nuovi entrati, comportandosi da guida nel complesso mondo carcerario.

Al suo interno l'IPM è dotato del CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione Adulti) che permette ai giovani di assolvere all'obbligo scolastico grazie all'attivazione di percorsi di alfabetizzazione ma che garantisce, inoltre, l'istruzione secondaria di primo e secondo grado. Vengono proposti vari corsi di formazione professionale che variano a seconda delle disponibilità e che prevedono il riconoscimento di crediti formativi (negli anni passati sono stati attivati corsi di pasticceria, panetteria e saldatura).

Per quanto riguarda i colloqui, i ragazzi hanno a disposizione un'ora alla settimana (estendibile a 2 ore in casi particolari) per incontrare familiari e persone significative all'interno della struttura, nella sala colloqui, sorvegliati dagli agenti. A causa dell'emergenza sanitaria in corso i colloqui continuano a svolgersi in modalità videochiamata, per i ragazzi che hanno i familiari lontani, nella sala colloqui, divisi da un plexiglass e con l'uso di dispositivi di protezione individuale, per tutti gli altri. Ogni ragazzo dispone poi di 3 telefonate alla settimana, di circa 20 minuti ciascuna, da effettuare in determinate fasce orarie.

Al momento dell'ingresso in carcere i nuovi giunti vengono visitati in modo completo e sottoposti ad esami del sangue approfonditi per escludere la presenza di malattie a carattere infettivo⁵⁸. Spetta poi allo psicologo dell'istituto valutare la situazione del ragazzo, l'eventuale presenza di rischio suicidario o una condizione di fragilità, mediante un colloquio clinico effettuato entro le prime 24 ore dall'ingresso in carcere.

⁵⁸ Drug-test solo se il ragazzo dichiara di fare uso di sostanze o se si trova in carcere per un reato connesso all'uso/spaccio di sostanze stupefacenti.

2.2 Modalità operative e finalità

All'interno di un sistema penale così delicato come quello del carcere minorile, articolare un progetto secondo i principi teorici del modello umanistico⁵⁹ risulta di fondamentale importanza. "Diamoci ascolto" si è proposto di intervenire strutturando incontri ed attività con due diversi obiettivi: l'incontro con la vittima e la riparazione come dinamica riconciliativa, da mettere in atto all'interno dell'istituto carcerario stesso. Incontrare le vittime, spesso "surrogate", aspecifiche o simboliche, attiva nel giovane una riflessione effettiva rispetto a quanto commesso e alle conseguenze che ciò ha causato e, al tempo stesso, ricorda loro di non essere parte esclusa e separata, così come trasmesso dal carcere quale "istituzione totale". Rendere pacifica e costruttiva la forzata convivenza con gli altri detenuti e con tutte le figure satellite del carcere risulta la chiave giusta per riconoscere l'individuo come essere relazionale, caratteristica che rende necessaria l'acquisizione di strategie empatiche, assertive e di *problem solving* finalizzate all'incremento di azioni riparative nella gestione dei conflitti.

Il progetto mette a disposizione un momento individuale per ogni detenuto, durante il quale si verrà aiutati nell'affrontare diverse tematiche e supportati nel diventare consapevoli rispetto a ciò che si è, a quel che si è fatto e a ciò che si può fare per porre rimedio. I ragazzi vengono accompagnati a riflettere su quanto commesso, sulla loro carriera deviante e sulle conseguenze che la stessa ha avuto non solo sulla loro vita, ma anche in quella delle rispettive famiglie, all'impatto avuto sulla vittima e sui suoi cari e, inevitabilmente, anche sulla società civile; saranno loro stessi, stimolati, ad individuare una modalità di riparazione, dopo aver riletto in modo critico il fatto reato commesso.

I giovani saranno poi invitati ad analizzare coscienziosamente i propri vissuti e le dinamiche relazionali conflittuali presenti all'interno del carcere e aiutati ad individuare delle strategie e modalità di gestione di eventuali conflitti o situazioni critiche che quotidianamente vivono.

⁵⁹ Approccio di ispirazione psicologica che mette al centro l'essere umano, parte attiva del percorso. L'uomo non è in balia delle forze esterne e interne ma è invece consapevole della sua esistenza e può sviluppare le proprie potenzialità attraverso l'accettazione dei propri limiti interni e di quelli provenienti dall'esterno. Novità di tale approccio è la terapia di gruppo che permette al soggetto di diventare maggiormente consapevole, di conoscere se stesso e il mondo esterno.

Sono stati poi previsti momenti gruppali a carattere laboratoriale sulla gestione dei conflitti in cui poter mettere in pratica quanto discusso nei momenti individuali; è un'occasione per coinvolgere e orientare i ragazzi verso comportamenti, emozioni, relazioni sociali ed istituzionali costruttivi, offrendo ad ognuno spazi di responsabilità d'azione e percorsi di crescita in un contesto in cui la convivenza implica diritti e doveri.

Ancora, momenti con testimonianze di vittime di reato per sensibilizzare i ragazzi e avviare una approfondita riflessione. Mettersi nei panni della vittima, riconoscere il vissuto della vittima, è propedeutico allo sviluppo di competenze emotive ed empatiche che portano ad una maggiore responsabilizzazione.

Il progetto prevede, infine, momenti di informazione e sensibilizzazione sul tema della giustizia riparativa per tutti gli operatori dell'IPM e per operatori della comunità e del privato sociale, per promuovere una consapevolezza culturale, ma in particolar modo metodologica, nell'ottica della facilitazione come strumento di giustizia riparativa.

2.3 La mia esperienza di tirocinio

Durante gli incontri a cui ho partecipato, ci siamo interfacciati con diverse tipologie di ragazzi, alcuni nuovi giunti in IPM solo da qualche giorno, altri con alle spalle diversi mesi di detenzione o addirittura, nei casi più gravi, anni.

Spesso, soprattutto i giovani che aderiscono al progetto di giustizia riparativa per la prima volta, appaiono molto diffidenti e di poche parole. Ascoltano, guardano, e solo dopo qualche incontro, dopo averci studiato, decidono di aprirsi con noi, di raccontarsi. Parlano del reato, della loro storia personale e familiare, del clima in carcere ma anche delle aspettative future. Aspetti ricorrenti durante i colloqui sono quelli delle paure e dei dubbi che inevitabilmente affiorano nelle menti dei ragazzi durante la loro permanenza in carcere, in cui hanno modo e tempo di fermarsi e pensare. Capita di trovarsi davanti ragazzi confusi, che capiscono poco di ciò che gli sta succedendo, sia

a livello giuridico che emotivo e che trovano negli incontri di “Diamoci ascolto” le risposte e il sostegno di cui hanno bisogno. Quello che Silvio e Riccardo cercano di far capire ai ragazzi durante il tempo che viene dedicato loro, è che c’è sempre un’alternativa, che sono loro a dover scegliere e imparare da quanto accaduto, che la possibilità di ricominciare partendo da sé c’è, ed è nelle loro mani.

Si cerca di responsabilizzare i ragazzi rispetto al reato commesso e alla condotta tenuta, evidenziando tutte le vittime dirette e indirette dell’azione delittuosa, che spesso, non vengono prese in considerazione. L’obiettivo finale è quello di proporre una mediazione tra reo e parte offesa in cui entrambi possano esprimere emozioni, confrontarsi sui vissuti e vestire ognuno i panni dell’altro. Il percorso è articolato, non semplice e non adatto ad ogni ragazzo detenuto in IPM. Si parte dalla consapevolezza di quanto fatto, spesso data per scontata, per passare poi al concetto di responsabilità e, infine, a quello di riparazione. È un “viaggio” condiviso con il ragazzo, che sceglie quale valore attribuirgli, che è parte attiva e propositiva; capisce e individua il giusto modo di porre rimedio a quanto commesso: spesso, da piccole idee portate dai ragazzi stessi, nascono progetti o attività che in un secondo momento diventano parte del personale percorso di messa alla prova.

Bisogno comune, condiviso da tutti i ragazzi che hanno preso parte agli incontri è sicuramente quello di parlare, di raccontare chi sono e non solo cosa hanno fatto, di sfogarsi, confrontarsi in un ambiente neutro, lontano dal “sistema giustizia”, capace di non giudicarli ma, al contrario, di accogliere il loro vissuto e le loro fragilità.

Il primo incontro del progetto prevede la presentazione dello stesso: è in questo momento che si condivide con i ragazzi la non obbligatorietà degli incontri e si inizia a parlare di concetti quali responsabilità, cambiamento e riparazione. I discorsi si evolvono in maniera sempre diversa, in base a chi si ha di fronte e sono i ragazzi stessi a guidarci nella conversazione. Non si parte, quindi, dal reato commesso, che spesso nemmeno conosciamo, ma il punto

di partenza è sempre il minore. Pian piano, col passare del tempo e degli incontri, si instaurano veri e propri rapporti di fiducia e dialogo con i ragazzi, che riescono sempre più a raccontarsi, permettendoci ogni volta di aggiungere un tassello mancante nella ricostruzione della loro storia. Significativo è il fatto che i ragazzi che si mostrano più titubanti al primo incontro, siano poi i primi a cercarci, chiedendoci ogni settimana di poter parlare con noi e trattenendoci per ore intere.

Credo che questi incontri siano fondamentali per i giovani e abbiano un potenziale importante, riuscendo a mettere un po' di ordine in questo loro momento difficile e confuso. Sono ragazzi che sono stati fermati e si trovano adesso in un luogo estraneo, chiuso, senza spazi e tempi propri, dove è inevitabile che i pensieri si rincorrono, si accavallino, si aggroviglino; e allora si cerca di accompagnarli verso una maggiore chiarezza, verso autonomia e autodeterminazione, facendo sì che siano i protagonisti, leader positivi, delle loro vite.

Conclusione

Il minore autore di reato non è paragonabile ad un adulto autore di reato. Non va mai dimenticata la sua condizione di vulnerabilità e la sua personalità ancora dinamica, in fase di costruzione: è un soggetto in cammino verso la maturità, che necessita di essere responsabilizzato.

Educare, indirizzare e formare sono le priorità che il processo penale a carico di imputato minorenni deve perseguire, prevedendo riti alternativi e benefici idonei a soddisfare tale obiettivo. La messa alla prova è uno di questi. Il minore diventa protagonista del percorso educativo, rendendolo il *proprio* personale percorso educativo, volto a adempiere le esigenze individuali: scuola, lavoro, attività riparativa, ... rappresentano occasioni che il minore ha per dimostrare di aver compreso la gravità della condotta tenuta, per mettersi in gioco e dimostrare di avere capacità sufficienti a rielaborare criticamente quanto commesso in chiave riparativa. Il danno subito dalla vittima (quando c'è) e dalla comunità stessa va riparato dal minore in prima persona, per il quale lo Stato decide di mettere da parte la mera punizione in favore di un fine assai più nobile, quello di aiutare lo sviluppo morale e mentale del giovane, indirizzandolo ad una vita condotta nella legalità.

Comprendere il danno arrecato può voler dire, in alcuni casi, passare per il confronto diretto con la vittima, in sede di mediazione. Nel libro citato nel corso di questo elaborato, *Come oro tra le crepe*, un bellissimo riferimento al mito di Perseo e Medusa. Perseo vince Medusa, il mostro dallo sguardo pietrificante. Lo fa con astuzia, guardandole il volto indirettamente, dal riflesso dello scudo, e tagliandole la testa.

Un invito ad avere uno sguardo obliquo verso gli aspetti negativi della vita, per fronteggiarli e superarli.

Ma Perseo ci insegna anche a non dimenticare il passato: ciò che abbiamo vissuto e superato deve diventare nostro bagaglio; e così lui porterà per sempre con sé la testa di Medusa, curandola e trattandola con delicatezza anche quando decide di poggiarla sulla spiaggia, adagiandola su alcune erbe per

proteggerla dalla sabbia, a contatto con le quali il sangue della testa si trasforma in coralli rossi. E così Ovidio ci suggerisce di trattare con gentilezza anche ciò che ci ha provocato malessere, dolore, violenza, perché dalla gentilezza nasce sempre qualcosa di buono⁶⁰.

È così che vedo la mediazione penale, come un'opera di gentilezza reciproca, da cui nasce armonia, leggerezza. Uno spazio per urlare il proprio dolore, per essere ascoltati, per confrontarsi e confortarsi, liberandosi del peso causato dal reato.

⁶⁰ *Come oro tra le crepe*, cit., p.16-17.

« Quello che ottenete arrivando a destinazione non è tanto importante quanto ciò che diventate raggiungendola. »

Epitteto

Grazie,

Alessia Tracà

Bibliografia

Associazione Antigone, Guarire i Ciliegi, *V rapporto di Antigone sugli istituti penali per minorenni*, febbraio 2020.

Bertagna G., Ceretti A., Mazzucato C. (a cura di), *Il libro dell'incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto*, Il Saggiatore, Milano, 2015.

Cavalla F., *La pena come riparazione*, CEDAM, Padova, 2001.

Cesari C., sub art.28, in *Il processo penale minorile, commento al DPR 448/1988*, a cura di G. Giostra, Giuffrè, Milano, 2009.

Ciappi S., Masin S., Pavan R., *Come oro tra le crepe*, PM edizioni, 2020.

Colamussi M., *La messa alla prova*, Cedam, Padova, 2010.

Colamussi M., *La messa alla prova*, Cedam, Padova, 2010.

Di Gennaro G. (a cura di), *La messa alla prova per i minori: la rassegnazione "entusiasta" di una normativa incompleta*, Franco Angeli, 2018.

Lanza E., *La sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato minorenni*, Giuffrè, Milano, 2003.

Mantovani F., *Principi di diritto penale*, CEDAM, Padova, 2007.

Marras G., *Sospensione del processo e messa alla prova. Problemi e nodi*, in Min.Giust., 1994.

Marrone M., *Lineamenti di diritto privato romano*, Giappichelli Editore, 2001.

Ordine L., *Cause della delinquenza dei minorenni. Il giudice per l'infanzia*, in Riv. pen., 1910.

Panebianco G., *Itinerari di diritto penale*, Giappichelli Editore, Torino, 2012.

Pulvirenti A., *I presupposti applicativi del probation minorile*, in A. Mestitz (a cura di), *La tutela del minore tra norme psicologia ed etica*, Giuffrè, Milano, 1997.

Scivoletto C., *Sistema penale e minori*, Carrocci, 2012.

Sharpe S., *Restorative Justice. A Vision for Healing and Change*, Edmonton Victim Offender Mediation, Alberta, 1998.

Fonti giuridiche

Codice di procedura penale

Codice penale

Costituzione italiana

D.lgs. n.272/1989

DPR n.448/1988

Sentenza della Corte costituzionale n.168/1994

Sentenza della Corte costituzionale n.412/1999

Sentenza della Corte costituzionale n.450/1998

Sitografia

<http://www.adir.unifi.it/rivista/2002/sanchez/cap1.htm>

<http://www.ragazzidentro.it/istituto/treviso/>

<http://www.ristretti.it>

<https://airac.it/blog/2018/02/22/la-mediazione-penale-ambito-minorile/>

https://giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_5.page

<https://scienze politiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/1662/Il%20processo%20penale%20minorile%202018.pdf>

<https://www.101professionisti.it/guida/diritto-minorile/approfondimenti/i-riti-alternativi-nel-processo-penale-minorile-248.aspx>

https://www.academia.edu/22644216/LIstituto_Penal_Minorile_di_Treviso

<https://www.giudapsicologi.it>

<https://www.guidapsicologi.it/articoli/lapproccio-umanistico-esistenziale>

<https://www.penalecontemporaneo.it>

https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-giustizia-minorile-in-italia_nascita-ed-evoluzione_27-04-2016.php

<https://www.studiocataldi.it/articoli/21060-il-processo-minorile.asp>